

IMPRESE, PROFESSIONISTI

# Decreto "Sostegni-bis", le novità della legge di conversione approvata dalla Camera: nuovi aiuti, rinvio di versamenti e incentivi fiscali



Il decreto "Sostegni-bis" ([D.L. 25 maggio 2021, n. 73](#)), che dopo l'approvazione alla Camera del [Ddl n. 3132-A/R](#) avvenuta in data 14 luglio 2021 passa al Senato per la definitiva conversione in legge, si arricchisce di numerose nuove misure per le imprese e il lavoro. Il provvedimento, nel quale sono confluite anche le disposizioni del recente [D.L. n. 99/2021](#), contestualmente abrogato, introduce ulteriori contributi a fondo perduto e aiuti per gli operatori economici in difficoltà e conferma il rinvio dei versamenti delle imposte per i soggetti Isa e delle rate sospese derivanti dalle definizioni agevolate "Rottamazione-ter" e "Saldo e stralcio", oltre a prorogare alcune scadenze fiscali. Importanti anche le misure introdotte in materia di riscossione, con l'ulteriore sospensione dei termini di versamento delle cartelle di pagamento e dei pignoramenti di salari e stipendi, nonché il riconoscimento di nuovi crediti d'imposta per incentivare l'impiego dei POS e dei pagamenti elettronici. Prevista l'esenzione Imu dovuta nel 2021 per i proprietari di immobili ad uso abitativo interessati dal blocco degli sfratti.

Si riporta di seguito una sintesi delle principali misure di carattere fiscale contenute nel decreto, **con evidenza in neretto delle modifiche** introdotte in sede di conversione in legge.

## DECRETO SOSTEGNI-BIS: le NUOVE MISURE FISCALI

Il decreto "Sostegni-bis" introduce un contributo a fondo perduto, a favore di tutti i soggetti che:

- hanno la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto; e che
- presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'[art. 1](#) del decreto "Sostegni" ([D.L. 22 marzo 2021, n. 41](#)); e
- non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.

### **PRIMA IPOTESI: APPLICAZIONE DELLE REGOLE DEL DECRETO "SOSTEGNI" (D.L. 41/2021)**

BENEFICIARI	Soggetti cui spetta il contributo a fondo perduto previsto dall' <a href="#">art. 1</a> del decreto "Sostegni" (D.L. 22 marzo 2021, n. 41)
-------------	--

MISURA del CONTRIBUTO	Il contributo spetta nella misura del 100% del contributo previsto dal richiamato <a href="#">art. 1</a> del decreto "Sostegni".
-----------------------	--

ISTANZA	Non è necessario presentare un'ulteriore istanza da parte dei beneficiari del contributo previsto dal decreto "Sostegni".
EROGAZIONE	<p><b>Modalità</b> Resta la stessa già scelta in precedenza (erogazione diretta sul conto oppure sotto forma di credito d'imposta).</p> <p><b>Agenzia delle Entrate</b> È prevista l'erogazione direttamente da parte dell'Agenzia delle Entrate, sempreché alla data di entrata in vigore del decreto i destinatari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• abbiano la partita Iva attiva;</li> <li>• non abbiano già restituito il precedente contributo;</li> <li>• quest'ultimo non risulti indebitamente percepito.</li> </ul>
NORME APPLICABILI	Artt. 1, commi 7, primo periodo, 9 e da 13 a 17, del decreto "Sostegni" (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).

#### SECONDA IPOTESI: PERDITE DI FATTURATO (CRITERIO ALTERNATIVO AL PRECEDENTE)

AMBITO di APPLICAZIONE	<p>In alternativa, il decreto "Sostegni-bis" prevede un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita Iva residenti in Italia che nel secondo periodo d'imposta antecedente l'entrata in vigore del provvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro;</li> </ul> <p>e</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• abbiano subito una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.</li> </ul>
------------------------	--

MISURA del CONTRIBUTO	<p><b>Soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. 41/2021</b></p> <p>L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:</p>
-----------------------	--

corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

 **Attenzione**

L'importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.

**Soggetti che NON hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. 41/2021**

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

- 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
- 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

 **Attenzione**

L'importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.

**NORMA di RACCORDO tra i DUE CONTRIBUTI**

La norma prevede che i soggetti che, a seguito dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'art. 1 del D.L. n. 41/2021, n. 41, abbiano già beneficiato del contributo di cui sopra (Ipotesi 1), possano ottenere l'eventuale maggior valore del contributo calcolato sulla base dei criteri in esame (Ipotesi 2) e da quest'ultimo siano scomutate le somme già riconosciute dall'Agenzia delle Entrate.

 **Attenzione**


Qualora dall'istanza derivi un contributo inferiore rispetto a quello spettante applicando la prima ipotesi (v. sopra), non sarà dato seguito all'istanza del contribuente.

CONTRIBUTO a  
FONDO PERDUTO

Art. 1

ESCLUSIONI	<p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto;</li><li>• i soggetti che, pur avendo attivato la partita Iva successivamente al 1° gennaio 2019, non presentino il calo del fatturato di cui sopra;</li><li>• gli enti pubblici ex <a href="#">art. 74</a> del Tuir;</li><li>• gli intermediari finanziari ex <a href="#">art. 162-bis</a> del Tuir.</li></ul>
ISTANZA	<p>Dovrà essere presentata in via telematica un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato). L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.</p> <hr/> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all'<a href="#">art. 21-bis</a> del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, l'istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.</p> <hr/>
NORME ATTUATIVE	<p>Saranno emanate attraverso un apposito provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate.</p>
CONTROLLI, SANZIONI	<p>Si applica l'<a href="#">art. 1</a> del decreto "Sostegni" (D.L. 41/2021).</p>

**TERZA IPOTESI: PERDITA REDDITUALE**

BENEFICIARI	<p>È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• soggetti titolari di reddito agrario di cui all'<a href="#">art. 32</a> Tuir, nonché</li><li>• soggetti con ricavi di cui all'<a href="#">art. 85, comma 1</a>, lettere a) e b), Tuir o compensi di cui all'<a href="#">art. 54, comma 1</a>, Tuir</li><li>• non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.</li></ul> <hr/> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31</p>
-------------	--

	<p>al periodo relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.</p>
ESCLUSIONI	<p>Il contributo non spetta, in ogni caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto;</li> <li>• agli enti pubblici di cui all'<a href="#">art. 74</a> Tuir;</li> <li>• ai soggetti di cui all'<a href="#">art. 162-bis</a> Tuir.</li> </ul>
MISURA del CONTRIBUTO	<p>L'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate ai sensi del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Decreto "Rilancio" (<a href="#">art. 25</a> del D.L. 19 maggio 2020, n. 34)</li> <li>• Decreto "Agosto" (artt. <a href="#">59</a> e <a href="#">60</a> del D.L. 14 agosto 2020, n. 104)</li> <li>• Decreto "Ristori" (artt. <a href="#">1</a>, <a href="#">1-bis</a> e <a href="#">1-ter</a> del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137)</li> <li>• Decreto "Natale" (<a href="#">art. 2</a> del D.L. 18 dicembre 2020, n. 172)</li> <li>• Decreto "Sostegni" (<a href="#">art. 1</a> del D.L. 22 marzo 2021, n. 41)</li> <li>• Decreto "Sostegni-bis" (art. 1, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13).</li> </ul> <p><b>! Attenzione</b></p> <p>L'importo del contributo non può comunque essere superiore a 150 mila euro.</p>
ISTANZA	<p>Dovrà essere presentata in via telematica un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato). L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.</p> <p><b>! Attenzione</b></p> <p>L'istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.</p>
NORME ATTUATIVE	<p>Saranno emanate attraverso un apposito provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate.</p>

### Imprese con ricavi fra i 10 e i 15 milioni di euro

**Viene riconosciuta ai titolari di reddito agrario (ex [art. 32](#) del Tuir) nonché ai**

Viene riconosciuto ai titolari di reddito agrario (ex art. 52 del Tuir), nonché ai soggetti che hanno conseguito ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) o b), o compensi di cui all'art. 54, comma 1, Tuir, superiori a 10 milioni e non superiori a 15 milioni di euro, nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in possesso dei requisiti richiesti:

1. **il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del D.L. n. 41/2021, calcolato applicando il 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2019; in tal caso è riconosciuto anche il contributo "ulteriore" di cui al provvedimento in esame (commi da 1 a 3) alle partite Iva attive al 26 maggio 2021;**
2. **il contributo a fondo perduto, di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, alternativo a quello di cui all'art. 1 del D.L. n. 41/2021, riconosciuto a favore dei titolari di partita Iva che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi. Qualora il beneficiario abbia diritto al contributo di cui al precedente n. 1), detto contributo è determinato applicando il 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi nel periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020. In tal caso non spetta il contributo "ulteriore" per le partite Iva attive al 26 maggio 2021;**
3. **il contributo a fondo perduto, di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, per le partite Iva che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario calcolato, se il beneficiario non ha diritto a quello di cui al n. 1), applicando il 30 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi nel periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020.**

**Continuano ad applicarsi le norme contenute nel decreto "Sostegni" (D.L. n. 41/2021).**

<p>CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO - IRRILEVANZA FISCALE</p> <p>Art. 1-bis</p>	<p><b>Norma introdotta in sede di conversione in legge</b></p> <p>Prevista l'abrogazione del <a href="#">comma 9</a> dell'art. 6-bis, in base al quale una serie di contributi non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rilevano ai fini di talune norme di carattere fiscale, e del <a href="#">comma 2</a> dell'art. 10-bis del decreto "Ristori" (D.L. n. 137/2020), in base al quale la detassazione di contributi, indennità ed ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza Covid-19-concernente le misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale, si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni definite dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19".</p>
<p>WEDDING, HORECA - CONTRIBUTI</p> <p>Art. 1-ter</p>	<p><b>Norma introdotta in sede di conversione in legge</b></p> <p>Previsti contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021 a favore delle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA). In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un importo pari a 10 milioni di euro è destinato alle imprese operanti nel settore dell'HORECA;</li> <li>• un importo pari a 10 milioni di euro è destinato alle imprese operanti nel settore, diverso dal wedding, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie.</li> </ul> <p>I criteri e le modalità di applicazione della presente disposizione saranno stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>

<p>TERZO SETTORE - CONTRIBUTI a FONDO PERDUTO</p> <p>Art. 1-quater</p>	<p><b>Norma introdotta in sede di conversione in legge</b></p> <p>Previsti contributi a fondo perduto, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, a favore degli enti non commerciali residenti (di cui al Titolo II, Capo III, del Tuir), degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle Onlus iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita Iva, fiscalmente residenti in Italia e che svolgono prestazioni di servizi socio-sanitari ed assistenziali, in regime diurno, semiresidenziale e residenziale a favore di anziani non autosufficienti e disabili, ai sensi del D.P.C.M. 29 novembre 2001.</p>
<p>"ROTTAMAZIONE- TER", "SALDO E STRALCIO"</p> <p>Art. 1-sexies</p>	<p><b>Norma introdotta in sede di conversione in legge</b></p> <p>Slittano le rate relative alla "Rottamazione-ter" delle cartelle esattoriali e al "Saldo e stralcio" per i contribuenti in difficoltà economica sospese da febbraio 2020. I versamenti potranno essere effettuati in quattro scadenze dal 31 luglio (che slitta al 2 agosto) al 31 ottobre, mentre le rate sospese del 2021 andranno versate in unica soluzione entro il prossimo 30 novembre 2021.</p> <p>In particolare, la norma stabilisce che il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate - di cui agli artt. 3 e 5 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, all'<a href="#">art. 16-bis</a> del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, e all'art. 1, commi <a href="#">190</a> e <a href="#">193</a>, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'art. 3, <a href="#">comma 14-bis</a>, del D.L. n. 119/2018 e quindi con l'applicazione del periodo di tolleranza di cinque giorni, entro i seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 31 luglio 2021 (2 agosto come primo giorno feriale) relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio e 31 marzo 2020;</li> <li>• 31 agosto 2021 relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;</li> <li>• 30 settembre 2021 relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;</li> <li>• 31 ottobre 2021 relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;</li> <li>• 30 novembre 2021 relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021.</li> </ul>
<p>ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE</p> <p>Art. 2</p>	<p>Previsti contributi a favore delle attività economiche per le quali sia stata disposta la chiusura <b>per un periodo complessivo di almeno cento giorni</b> nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto "Sostegni-bis". Seguirà un decreto ministeriale attuativo.</p>

CREDITO d'IMPOSTA  
LOCAZIONI e AFFITTI

Art. 4

Il decreto dispone tra l'altro:

- la proroga fino al 31 luglio 2021 del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator. Si prevede infatti la modifica dell'art. 28, [comma 5](#), del decreto "Rilancio" ([D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito con modifiche dalla [Legge 17 luglio 2020, n. 77](#));
- che i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto, esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, nonché gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, abbiano diritto al credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

Ai locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020; tale limite può non sussistere per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

**Imprese del commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro**


***Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, viene esteso anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio (come i centri commerciali), con ricavi superiori a 15 milioni nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile dello stesso periodo dell'anno precedente.***


 **Attenzione**

***Il credito d'imposta spetta anche in assenza di tali requisiti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.***

***Per tali imprese il credito spetta, rispettivamente, nelle misure del 40 per cento e del 20 per cento.***



<p>LOCAZIONI COMMERCIALI - RICONTRATTAZIONE del CANONE</p> <p>Art. 4-bis</p>	<p><b>Norma introdotta in sede di conversione in legge</b></p> <p>Riformulato l'art. 6-novies del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, che prevede un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto, attraverso una collaborazione tra locatario e locatore ai fini della rideterminazione del canone di locazione.</p> <p>La norma stabilisce che ove il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall'8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dalla pandemia ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore, il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021.</p> <p>La rinegoziazione del contratto riguarda esclusivamente ai locatari esercenti attività economica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 30 giugno 2020 e</li> <li>• la cui attività sia stata sottoposta ad una chiusura obbligatoria per almeno 200 giorni anche non consecutivi a partire dal 18 marzo 2020.</li> </ul>
<p>IMU - ESENZIONE</p> <p>Art. 4-ter</p>	<p><b>Norma introdotta in sede di conversione in legge</b></p> <p>Prevista l'esenzione dall'Imu dovuta nel 2021 per gli immobili ad uso abitativo, posseduti da persone fisiche e concessi in locazione, per cui sia stata emessa una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021.</p> <hr/> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>L'esenzione si applica anche se la convalida di sfratto è stata emessa dopo il 28 febbraio 2020 e l'esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.</p> <hr/> <p><b>Rimborso</b></p> <p>I destinatari dell'agevolazione hanno diritto al rimborso della prima rata Imu pagata per il 2021.</p>
<p>BOLLETTE ELETTRICHE - RIDUZIONE</p> <p>Art. 5</p>	<p>Prorogata al 31 luglio 2021 la riduzione degli oneri delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici prevista dall'<a href="#">art. 6</a>, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41.</p>
<p>TARI</p> <p>Art. 6</p>	<p>Prevista la possibilità di ridurre la Tari a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività.</p>

<p>TAX CREDIT VACANZE - AGENZIE VIAGGI e TOUR OPERATOR</p> <p>Art. 7</p>	<p>Il tax credit vacanze è esteso alle spese relative ad agenzie di viaggi e tour operator (<a href="#">art. 176, comma 1</a>, D.L. 19 maggio 2020, n. 34).</p> <p><b><i>Nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, sono concessi contributi in favore delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici titolari di partita IVA non risultati beneficiari del contributo di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 440 del 2 ottobre 2020.</i></b></p>
<p>TAX CREDIT VACANZE - PACCHETTI TURISTICI</p> <p>Art. 7-bis</p>	<p><b><i>Norma introdotta in sede di conversione in legge</i></b></p> <p>Il tax credit vacanze, utilizzabile dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, potrà essere utilizzato anche per il pagamento di pacchetti turistici, come definiti dall'<a href="#">art. 34</a> del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.</p> <p>Anche le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici potranno avvalersi del sostegno del Fondo per le agenzie di viaggio e i tour operator, istituito nello stato di previsione del Ministero per il turismo.</p>
<p>SETTORI TESSILE, MODA ed ACCESSORI</p> <p>Art. 8</p>	<p>Estesi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 gli incentivi previsti per i settori tessile, moda ed accessori dall'<a href="#">art. 48-bis</a> del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. A tal fine occorre presentare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate.</p>
<p>CARTELLE - SOSPENSIONE VERSAMENTI</p> <p>Art. 9</p>	<p>È stata prorogata <b>fino al 31 agosto 2021</b> la sospensione dei termini di versamento di cui all'<a href="#">art. 68, comma 1</a>, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in scadenza dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;</li> <li>• avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;</li> <li>• atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;</li> <li>• ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;</li> <li>• atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell'<a href="#">art. 1, comma 792</a>, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.</li> </ul> <hr/> <p> <b>Attenzione</b></p> <p><b>Ripresa della riscossione</b></p> <p>I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (entro il 30 settembre 2021). Non si procede al rimborso di quanto già versato.</p> <hr/>
<p>PIGNORAMENTI SU STIPENDI e PENSIONI - SOSPENSIONI</p> <p>Art. 9</p>	<p><b>Fino al 31 agosto 2021</b> sono sospesi i pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall', lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza (art. 152, <a href="#">comma 1</a>, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in <a href="#">legge 17 luglio 2020, n. 77</a>).</p> <p>Fino alla stessa data del 31 agosto 2021, inoltre, tali somme non saranno sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le renderà fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione già disposta con provvedimento del giudice dell'esecuzione.</p>

<p>RIMBORSI FISCALI - COMPENSAZIONE</p> <p>Art. 9</p>	<p><b>Fino al 31 agosto 2021</b>, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, non si applica la compensazione tra crediti d'imposta e debiti iscritti a ruolo (art. 145, <a href="#">comma 1</a>, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in <a href="#">legge 17 luglio 2020, n. 77</a>).</p>
<p>TAX CREDIT CENTRO ITALIA</p> <p>Art. 9</p>	<p>Prorogato al 31 dicembre 2021 il credito d'imposta previsto dall'<a href="#">art. 1, commi 98</a> e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per i territori di Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016.</p>
<p>TARI - PROROGA</p> <p>Art. 9-bis</p>	<p><b>Norma introdotta in sede di conversione in legge</b></p> <p>Prorogato dal 30 giugno al 31 luglio 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva per l'anno 2021.</p>
<p>VERSAMENTO IMPOSTE - SOGETTI ISA - PROROGA</p> <p>Art. 9-ter</p>	<p><b>Norma introdotta in sede di conversione in legge</b></p> <p>Prorogate le scadenze per il versamento delle imposte da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito da ciascun indice. In particolare, per i soggetti ISA vengono prorogati al 15 settembre 2021 i termini di versamento dei tributi - senza alcuna maggiorazione - risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap ed Iva in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 2021.</p> <p>Tale proroga si applica anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai soggetti che presentano cause di esclusione dagli ISA;</li> <li>• ai contribuenti che adottano il regime di cui all'<a href="#">art. 27, comma 1</a>, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla <a href="#">Legge 15 luglio 2011, n. 111</a>;</li> <li>• ai soggetti rientranti nel regime forfetario ex <a href="#">legge 23 dicembre 2014, n. 190</a>;</li> <li>• ai soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese ex artt. <a href="#">5</a>, <a href="#">115</a> e <a href="#">116</a>, del Tuir.</li> </ul>
<p>CASHBACK</p> <p>Art. 11-bis</p>	<p><b>Norma introdotta in sede di conversione in legge</b></p> <p>Viene disposta la sospensione del cashback per il semestre 1° luglio 2021-31 dicembre 2021 di cui all'<a href="#">art. 6, comma 2</a>, lettera b), del D.M. 24 novembre 2020, n. 156. I rimborsi speciali relativi al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021 e 1° gennaio 2022-30 giugno 2022 sono erogati rispettivamente entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022.</p>
	<p><b>Norma introdotta in sede di conversione in legge</b></p> <p>Ai sensi dell'art. 22, commi <a href="#">1</a> e <a href="#">1-bis</a>, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modifiche dalla <a href="#">legge 19 dicembre 2019, n. 157</a>, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'<a href="#">art. 7, comma 6</a>, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605. Il credito d'imposta spetta anche per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.</p> <p>Ora, la norma in esame prevede quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il credito d'imposta spetta nella misura del 100% nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali, adottino - nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 - strumenti di pagamento elettronico, <b>nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto</b>, collegati agli strumenti di cui all'<a href="#">art. 2, comma 3</a>, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 ovvero</li> </ul>

- strumenti di pagamento evoluto (di cui al [comma 5-bis](#) del medesimo articolo);
- è riconosciuto un credito d'imposta agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, **nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**, collegati agli strumenti di cui all'[art. 2, comma 3](#), del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.

Il credito d'imposta, nel limite massimo di spesa di 160 euro per soggetto, spetta nelle seguenti misure:

RICAVI/COMPENSI (*)	MISURA del CREDITO d'IMPOSTA
Fino a 200.000	70 per cento
Sopra 200.000 e fino a 1 milione	40 per cento
Sopra 1 milione e fino a 5 milioni	10 per cento
(*) Nel periodo d'imposta precedente.	

- è riconosciuto un credito d'imposta agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, nel corso del 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di cui al [art. 2, comma 1](#), del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.

Il credito d'imposta, nel limite massimo di spesa di 320 euro per soggetto, spetta nelle seguenti misure:


RICAVI/COMPENSI (*)	MISURA del CREDITO d'IMPOSTA
Fino a 200.000	100 per cento
Sopra 200.000 e fino a 1 milione	70 per cento
Sopra 1 milione e fino a 5 milioni	40 per cento
(*) Nel periodo d'imposta precedente.	

**! Attenzione**

Tali crediti d'imposta devono essere utilizzati in compensazione solo dopo aver sostenuto la spesa.

TAX CREDIT  
PAGAMENTI  
ELETTRONICI

Art. 11-bis

<p>NUOVA SABATINI - SEMPLIFICAZIONI E RIFINANZIAMENTO</p> <p>Art. 11-ter</p>	<p><b>Norma introdotta in sede di conversione in legge</b></p> <p>Al fine di accelerare l'erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese. previsti dall'<a href="#">art. 2, comma 4</a>, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">Legge 9 agosto 2013, n. 98</a>, il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, procede, secondo criteri cronologici e nei limiti delle risorse autorizzate, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un'unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.</p> <p>Previsto il rifinanziamento della legge per un importo pari a 300 milioni di euro per il 2021. A tali risorse si aggiungono ulteriori 300 milioni ai sensi del disegno di legge di assestamento di Bilancio per l'anno 2021 approvato nella medesima seduta del Consiglio.</p>
<p>IVA RIDOTTA - CESSIONE ANIMALI VIVI per ATTIVITÀ VENATORIA</p> <p>Art. 18-bis</p>	<p><b>Norma introdotta in sede di conversione in legge</b></p> <p>Con una norma di interpretazione autentica, si dispone che gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria siano assoggettati ad aliquota Iva ridotta al 10 per cento e rientrino nello speciale regime Iva per l'agricoltura fino al 31 dicembre 2021.</p>
<p>ARTIGIANI e COMMERCianti - DIFFERIMENTO VERSAMENTI CONTRIBUTIVI</p> <p>Art. 47</p>	<p>Il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali, dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e commercianti, con scadenza il 17 maggio 2021 può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.</p>
<p>DURC - VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA</p> <p>Art. 47-bis</p>	<p><b>Norma introdotta in sede di conversione in legge</b></p> <p>Ai fini della concessione dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali, previsto dall'<a href="#">art. 1</a>, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la regolarità contributiva è verificata d'ufficio dagli enti concedenti a partire data dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021.</p> <hr/> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>Resta in ogni caso fermo il recupero degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.</p> <hr/>
<p>PLASTIC TAX</p> <p>Art. 9</p>	<p>Rinviata al 1° gennaio 2022 la data - prevista dall'<a href="#">art. 1</a>, comma 652, della legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) a decorrere dalla quale sarà operativa la plastic tax.</p>
<p>TAX CREDIT BENI STRUMENTALI</p> <p>Art. 20</p>	<p>Per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'<a href="#">allegato A</a> annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Stabilità 2017), effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta "beni strumentali" è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale. La regola si applica ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro. (<a href="#">art. 1, comma 1059-bis</a>, legge n. 178/2020 - legge di Bilancio 2021).</p>
<p>COMPENSAZIONI, RIMBORSI - LIMITE</p> <p>Art. 22</p>	<p>Per il 2021 è stato elevato a 2 milioni di euro il limite di cui all'art. 34, <a href="#">comma 1</a>, primo periodo, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001).</p>


<p>TAX CREDIT SANIFICAZIONE ed ADEGUAMENTO AMBIENTI di LAVORO</p> <p>Art. 32</p>	<p>Introdotta un credito d'imposta del 30 per cento per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021.</p> <p><b>Beneficiari</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni</li> <li>• Enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti</li> </ul> <hr/> <p><b>! Attenzione</b></p> <p>Vi rientrano anche le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, purché in possesso del codice identificativo <b>regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast.</b></p> <hr/> <p><b>Spese ammesse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività</li> <li>• Somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali</li> <li>• Acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea</li> <li>• Acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti</li> <li>• Acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione</li> <li>• Acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.</li> </ul>
<p>CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE DIPENDENTI</p> <p>Art. 48-bis</p>	<p><b>Norma introdotta in sede di conversione in legge</b></p> <p>Introdotta un credito d'imposta del 25 per cento per le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute, fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0.</p>

<p>PROCEDURE CONCORSALE - RECUPERO dell'IVA sui CREDITI NON RISCOSSI</p> <p>Art. 18</p>	<p>Attraverso la modifica dell'<a href="#">art. 26</a> del D.P.R. 633/72, si prevede che, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, sia possibile effettuare le variazioni in diminuzione fin dall'apertura della procedura, senza dover attendere la conclusione della stessa. In sostanza, la norma ripristina la disciplina di recupero dell'Iva relativa a crediti inesigibili, oggetto di procedure concorsuali, introdotta dalla legge di Stabilità 2016 (<a href="#">art. 1, comma 126</a>, Legge 28 dicembre 2015, n. 208) e mai entrata in vigore a causa delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2017 (<a href="#">art. 1, comma 567</a>, Legge del 11 dicembre 2016, n. 232).</p> <hr/> <p><b>! Attenzione</b></p> <p>Le nuove regole si applicano nel caso in cui il cessionario o committente è stato assoggettato alla procedura concorsuale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.</p> <hr/>
<p>INVESTIMENTI PUBBLICITARI a FAVORE di SOCIETÀ ed ASSOCIAZIONI SPORTIVE</p> <p>Art. 10</p>	<p>È stato esteso al 2021 il credito d'imposta del 50% sugli investimenti pubblicitari effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali a favore di leghe e società sportive professionistiche, nonché di società ed associazioni sportive dilettantistiche. La misura fu introdotta dall'<a href="#">art. 81</a> del decreto "Agosto" (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla <a href="#">Legge 13 ottobre 2020, n. 126</a>). Al riguardo si precisa quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. l'investimento in campagne pubblicitarie oggetto del credito d'imposta dev'essere di importo complessivo non inferiore a 10mila euro e rivolto a leghe, società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi (relativi al periodo d'imposta 2019), comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150mila euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro;</li> <li>2. le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile;</li> <li>3. sono esclusi dal beneficio gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla <a href="#">Legge 16 dicembre 1991, n. 398</a>.</li> </ol>
<p>TAX CREDIT EDITORIA</p> <p>Art. 67</p>	<p>Alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, è riconosciuto un credito d'imposta fino al 30 per cento della spesa sostenuta nel 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita. Seguirà un decreto del Presidente del Consiglio.</p> <hr/> <p><b>! Attenzione</b></p> <p>Il credito d'imposta non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'art. 2, commi <a href="#">1</a> e <a href="#">2</a>, della Legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al <a href="#">D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70</a>.</p> <hr/> <p><b><i>È riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici un credito d'imposta nella misura del 10 per cento delle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021.</i></b></p>



<p>PUBBLICITÀ - CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Art. 67-bis</p>	<p><b><i>Norma introdotta in sede di conversione in legge</i></b></p> <p>Introdotta un per l'anno 2021 un credito d'imposta per il pagamento del canone unico patrimoniale dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari, per un periodo massimo di 6 mesi. L'agevolazione spetta ai titolari di impianti pubblicitari, privati o in concessione, destinati all'affissione di manifesti o altre installazioni pubblicitarie commerciali, con esclusione delle insegne di esercizio.</p> <p>Le modalità attuative per la fruizione del credito d'imposta saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>
<p>ECO-BONUS VEICOLI</p> <p>Art. 73-quinquies</p>	<p><b><i>Norma introdotta in sede di conversione in legge</i></b></p> <p>È stato prorogato al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale è possibile acquistare un veicolo (con la contestuale rottamazione di un veicolo di classe inferiore ad Euro 6 ed immatricolato prima del 1° gennaio 2011), usufruendo di un contributo di 1.500 euro, ai sensi dell'<a href="#">art. 1, comma 654</a>, della legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178). A fronte di tale acquisto, il venditore pratica uno sconto di 2.000 euro. Il contributo è riconosciuto per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, inferiore a 40.000 euro al netto dell'Iva.</p> <p>Prorogate al 31 dicembre 2021 anche le agevolazioni previste dall'<a href="#">art. 1, comma 657</a>, della legge n. 178/2020, a favore di chi acquista veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica.</p>
<p>RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI</p> <p>Art. 14</p>	<p><b><i>Le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione di partecipazioni in società non quotate e terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021, possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2021 (rispetto al previgente 30 giugno 2021). La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 15 novembre 2021 (rispetto al previgente 30 giugno 2021).</i></b></p>
<p>START-UP INNOVATIVE - CAPITAL GAIN</p> <p>Art. 14</p>	<p>Non sono soggette ad imposizione le plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative (di cui all'<a href="#">art. 25, comma 2</a>, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179) e Pmi innovative (di cui all'<a href="#">art. 4</a> del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3), acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni.</p> <p>Inoltre non sono soggette a imposizione le plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui agli <a href="#">art. 5</a>, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e art. 73, <a href="#">comma 1</a>, lettere a) e d), del Tuir, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative o in piccole e medie imprese innovative mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.</p> <hr/> <p><b>⚠ Attenzione</b></p> <p>A tal fine non rileva la qualifica di partecipazione qualificata o non qualificata.</p> <hr/>
<p>PMI - PROROGA MORATORIA - GARANZIE</p> <p>Artt. 13, 13-bis, 15 e 16</p>	<p>Prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria sui prestiti, applicata alla quota capitale delle esposizioni oggetto di moratoria.</p> <p>Prolungati e rimodulati gli strumenti di garanzia emergenziali previsti dal Fondo di Garanzia per le Pmi e da Garanzia Italia di Sace.</p>



<p>ACE Art. 19</p>	<p>Ai fini dell'ACE, si dispone che per il 2021, (*) ai fini della valutazione del rendimento nozionale di cui all'art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativo alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta 2020, (*) si applica l'aliquota del 15 per cento. La norma precisa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tale aliquota si applica per le variazioni in aumento di ammontare non superiore a 5 milioni di euro, indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio;</li> <li>• relativamente al 2021, tutti gli incrementi rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta, in deroga al criterio del pro rata temporis.</li> </ul> <p>Per il periodo d'imposta 2021, (*) la minore imposta corrispondente alla deduzione del rendimento nozionale relativo agli incrementi di capitale proprio effettuati nel 2021 e valutato con aliquota pari al 15 per cento, potrà essere riconosciuta in via anticipata sotto forma di credito d'imposta. In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 (*) e quella riferita al periodo d'imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d'imposta, quest'ultimo dev'essere restituito in proporzione a tale minore importo;</li> <li>• qualora nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (*) la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente, il credito d'imposta dev'essere restituito in proporzione a tale minore importo;</li> <li>• qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (*) la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta dev'essere restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 rispetto a quella riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, al netto dell'eventuale credito d'imposta restituito nel periodo d'imposta precedente.</li> </ul> <hr/> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>Ai fini della determinazione della variazione in aumento non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.</p> <hr/> <p>(*) Per i soggetti solari.</p>
<p>DTA-CREDITO D'IMPOSTA Art. 19</p>	<p>Esteso fino al 31 dicembre 2021 il termine previsto per poter beneficiare della trasformazione delle DTA in credito d'imposta.</p>
<p>SOCIETÀ BENEFIT Art. 19-bis</p>	<p><b><i>Norma introdotta in sede di conversione in legge</i></b></p> <p>Prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 il termine per usufruire del credito d'imposta per i costi di costituzione o trasformazione in società benefit, introdotto dal decreto "Rilancio" (<a href="#">art. 38-ter</a> del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2021, n. 77). Sono agevolabili anche i costi notarili, le spese di iscrizione al Registro delle imprese, i costi di consulenza e assistenza legale per la costituzione o trasformazione in società benefit. È fissato in 10 mila euro per ciascun contribuente l'importo massimo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione.</p>

**Riferimenti normativi:**

- [Ddl n. 3132-A/R](#), conv. in legge [D.L. 25 maggio 2021, n. 73](#)